

La conversione in legge del Decreto Sostegni - bis

Le ultime novità fiscali

19 luglio 2021, Nicola Forte

Indice

- L'ultima proroga per il versamento delle imposte

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

DPCM del 28 giugno 2021 pubblicato nella GU
n. 154 del 30 giugno 2021



Spostamento della scadenza del 30 giugno al
20 luglio per i contribuenti con ISA approvati



Conversione Decreto Sostegni – Bis: proroga
al 15 settembre 2021

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Imposte risultanti dal Modello Redditi 2021

- Dal 30 giugno al 20 luglio 2021
- Dal 21 luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento;
- Interpretazione alternativa: effetto domino ?

Iva annuale da versare entro i medesimi termini

- Dal 30 giugno al 20 luglio 2021
- Dal 21 luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento;
- Interpretazione alternativa: effetto domino ?

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Proroga versamenti periodo d'imposta 2020

IL TESTO DEL COMUNICATO STAMPA

Prorogati i termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari

Per tener conto dell'impatto che l'emergenza COVID-19 ha avuto anche quest'anno sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Attività economica con Isa approvato

Ricavi e compensi no > 5.164.569

Forfetari come da comunicato stampa

Chi applica altri regimi forfetari

Chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE




I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Proroga al 20 luglio soggetti ISA



Tutti i soggetti collegati




Associati di associazioni professionali, soci di società di persone, regime di trasparenza ex artt. 115 e 116 TUIR

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Scadenza 20 luglio 2021

- Saldo Irpef e acconti;
- Saldo Ires e acconti;
- Saldo IVAFE e acconti;
- Saldo IVIE;
- Cedolare secca e acconti
- Sostitutiva Regime forfetario e acconti;
- Sostitutiva rivalutazione
- Regime di vantaggio e acconti



Soggetti con ISA approvato

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Soggetti con Isa
approvato


At. 9 – bis D.L. n.
73/2021

Tutti i versamenti che
scadono dal 30 giugno
al 31 agosto 2021

Nuova scadenza: 15 settembre 2021

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalla dichiarazione Irap e della dichiarazione Irap che scadono dal giugno al 31 agosto 2021 **«in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione»**



NO maggiorazione dopo il 15 settembre 2021: Il versamento effettuato dal giorno 16 successivo è considerato tardivo

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE


In passato

Si proroga il termine della
prima scadenza


Successivamente si
determinava il calendario
delle rate rideterminando gli
importi in base al nuovo
piano di rateazione

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Esempio: termine del 30 giugno prorogato al 30 settembre



1° rata scadenza 30 settembre



2° e 3° rata 16 ottobre e 16 novembre per i soggetti con partita Iva: quindi rateazione in tre rate

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

La proroga al 30 settembre

```
graph LR; A[La proroga al 30 settembre] --- B[Differiva il termine per versare la prima rata]; A --- C[Riduzione automatica il numero delle rate]
```

Differiva il termine per versare la prima rata

Riduzione automatica il numero delle rate

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE


Proroga Decreto
Sostegni - bis

Inalterato il
numero delle rate

Se il piano di
rateazione era di 6
rate resta invariato
in 6 rate

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Soggetto con partita Iva



I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE


Computo interessi

Solo dalla rata 16
settembre

Senza alcuna
maggiorazione dello
0,40 per cento

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Soggetto senza partita
Iva collegato



I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Contribuente con partita Iva

SCADENZA RATE		
RATA	SCADENZA INIZIALE	DOPO LA PROROGA
1	30/06	15/09
2	16/07	15/09
3	20/08	15/09
4	16/09	16/09
5	16/10	16/10
6	16/11	16/11

A partire dalla 4° rata con scadenza 16 settembre sono dovuti gli interessi da rateazione

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Contribuente con partita Iva

SCADENZA RATE		
RATA	SCADENZA INIZIALE	DOPO LA PROROGA
1	20/07	15/09
2	20/08	15/09
3	16/09	16/09
4	16/10	16/10
5	16/11	16/11

A partire dalla 3° rata con scadenza 16 settembre sono dovuti gli interessi da rateazione

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Contribuente senza partita Iva collegato

SCADENZA RATE		
RATA	SCADENZA INIZIALE	DOPO LA PROROGA
1	30/06	15/09
2	20/08	15/09
3	31/08	15/09
4	30/09	30/09
5	02/11	02/11
6	30/11	30/11

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

I soggetti IRES: situazione precedente alla 2° proroga



I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

I soggetti IRES

Articolo 17 DPR n. 435/2001

Soggetti IRES che in base ad una disposizione di legge approvano il bilancio a giugno

Versano entro l'ultimo giorno del mese successivo

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

SOGGETTI IRES

I soggetti **che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio**, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

I soggetti IRES

Bilancio approvato
nel mese di maggio

Scadenza ordinaria:
30 giugno

Post proroga: 15
settembre


Bilancio approvato
nel mese di giugno

Scadenza ordinaria:
20 agosto

Post proroga: 15
settembre

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Al 15 settembre senza alcuna maggiorazione dello 0,40%



Al 15 settembre luglio contributi INPS gestione separata




Soci di srl non trasparenti: la proroga non riguarda i contributi gestione artigiani e commercianti ?

I NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

- Proroga versamenti periodo d'imposta 2020
- *Quali imposte sono interessate*
- *Attenzione ai soci di Srl, soci di società NON trasparenti.*
- *Costoro non vanno in proroga*
- Non risulta in tema di Isa una pronuncia analoga a quella sugli studi di settore (ris. Agenzia 59/E/2013) dove era stata detto che il differimento poteva essere limitato al versamento dei contributi Inps, mentre per le altre imposte dovute (Irpef, cedolare ecc...) rimanevano ancorate alle scadenze ordinarie.

PROROGA PACE FISCALE



PROROGA PACE FISCALE

Nuovo calendario rate con **scadenza originaria 2020**

- **2 agosto 2021**: rate di febbraio e marzo 2020;
- **31 agosto 2021**: rata di maggio 2020;
- **30 settembre 2021**: rata di luglio 2020;
- **2 novembre 2021**: rata di novembre 2020

E' ammesso il lieve ritardo di 5 giorni

PROROGA PACE FISCALE

Calendario rate con **scadenza originaria 2021**

- **30 novembre 2021**: rata di febbraio 2021;
- **30 novembre 2021**: rata di marzo 2021;
- **30 novembre 2021**: rata di maggio 2021;
- **30 novembre 2021**: rata di luglio 2021;
- **30 novembre 2021**: rata ordinaria di novembre 2021

SOSPENSIONE CARTELLE

Blocco della notifica delle cartelle di pagamento fino al 31 agosto 2021



La notifica riprenderà dal 1° settembre 2021



Per l'intero mese di agosto sono sospese le azioni esecutive

SOSPENSIONE CARTELLE

Versamenti dei carichi affidati agli Agenti della riscossione con scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021

Proroga del termine di versamento al 30 settembre 2021 dei termini di versamento. La sospensione dei termini di pagamento riguarda tutti i carichi, anche derivanti da avvisi ex artt. 29 e 30 D.L. 78 del 2010 (avvisi di accertamento immediatamente esecutivi e avvisi di addebito INPS), nonché quelli relativi ad entrate non tributarie (es. contributi previdenziali, sanzioni amministrative codice della strada, etc). Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2021

SOSPENSIONE CARTELLE

SOSPENSIONE DEI
VERSAMENTI

```
graph LR; A[SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI] --- B[Versamenti entro il 30 settembre in un'unica soluzione]; A --- C[Possibilità di accedere alla rateazione se non è stata ancora chiesta];
```

Versamenti entro il 30 settembre in un'unica soluzione

Possibilità di accedere alla rateazione se non è stata ancora chiesta

SOSPENSIONE CARTELLE

18 rate scadute

Versamento entro
il 30 settembre
2021

E' possibile pagare
anche solo 9 rate
per evitare la
decadenza

SOSPENSIONE CARTELLE

Si decade con il pagamento di 10 rate anche non consecutive, anziché 5

- ✓ Piani di rateazione in essere nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021);
- ✓ Istanze di rateazione presentate nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 (anche se non ancora accordate)

LA SOSPENSIONE PIGNORAMENTI STIPENDI E PENSIONI

- ✓ Sospensione pignoramenti stipendi e pensioni fino al 31 agosto 2021
- ✓ Sono validi i pignoramenti tra il 1° gennaio e il 14 gennaio 2021, a causa della tardività del D.L. 3 del 2021;
- ✓ Sono validi i pignoramenti tra il 1° marzo e il 22 marzo a causa della tardività del decreto sostegni;
- ✓ Sono validi i pignoramenti tra il 1° maggio e il termine di entrata in vigore tardiva del decreto sostegni – bis;
- ✓ Non sono validi i pignoramenti successivi

SOSPENSIONE CARTELLE

Se entro il 30 settembre
non si pagano le rate dei
piani di rateazione sospesi
?

Dall'8 marzo 2020 al 30
giugno 2021: più di 10 rate

Se **NON SI PAGANO**
almeno 9 rate rispetto alle
18 rate sospese si decade
dal piano di rateazione

RATEAZIONE CARTELLE



MECCANISMO DI VERIFICA PA

Articolo 48 – bis D.P.R. n. 602/1973

Meccanismo di verifica di debiti verso la PA maggiori di 5.000 euro: sospensione fino al 31 agosto 2021

Fino al 31 agosto 2021: i pagamenti dovranno essere effettuati in ogni caso per intero anche se il beneficiario ha pendenze con Agenzia entrate Riscossioni

COMPENSAZIONE VOLONTARIA

Articolo 28 – ter D.P.R. n. 602/1973



Vietata la proposta di compensazione volontaria tra i crediti d'imposta in corso di erogazione e i debiti iscritti a ruolo

D.L. n. 73/2021

Contributo Sostegni bis automatico

Contributo Sostegni bis attività stagionali

Contributo Sostegni – bis perequativo


CONTRIBUTO SOSTEGNI – BIS AUTOMATICO

Un ulteriore contributo a fondo perduto

Soggetti che hanno la Partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del «Sostegni – bis»

Che presentano istanza e ottengono il contributo ex art. 1 del D.L. n. 41/2021

26 MAGGIO 2021




CONTRIBUTO SOSTEGNI – BIS AUTOMATICO

DL 73/2021

- Contributo sostegni - bis

ALTERNATIVO



- Rispetto al contributo per le attività stagionali

CONTRIBUTO SOSTEGNI – BIS AUTOMATICO



CONTRIBUTI SOSTEGNI – BIS AUTOMATICO

Il contributo automatico non spetta

```
graph LR; A[Il contributo automatico non spetta] --- B[Se il contributo ex art. 1 D.L. n. 41/2021 è stato indebitamente percepito]; A --- C[Se il contributo ex art. 1 D.L. n. 41/2021 è stato restituito];
```

Se il contributo ex art. 1 D.L. n. 41/2021 è stato indebitamente percepito


Se il contributo ex art. 1 D.L. n. 41/2021 è stato restituito

CONTRIBUTI SOSTEGNI – BIS AUTOMATICO


Contributo automatico

100% del contributo ex D.L. n. 41/2021


Accreditamento diretto o credito d'imposta



CONTRIBUTI SOSTEGNI – BIS AUTOMATICO




CONTRIBUTI SOSTEGNI – BIS AUTOMATICO



CONTRIBUTI SOSTEGNI – BIS AUTOMATICO

Compensazione credito d'imposta F24 codice tributo 6941 – presentazione solo con servizi telematici




Non si applica il limite alla compensazione dei debiti erariali iscritti a ruolo scaduti superiori a 1.500 euro




Non si applica il limite massimo delle compensazioni attualmente pari a 2.000.000 di euro, né il limite ex art. 1, comma 53 L. n. 244/2007

CONTRIBUTI SOSTEGNI – BIS AUTOMATICO



CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI

due alternative



CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI



CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI

- ✓ In favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario;
- ✓ Titolari di partita Iva alla data di entrata in vigore del decreto sostegni – bis;
- ✓ Ottenimento del maggior valore del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021;
- ✓ IL contributo già corrisposto o erogato sotto forma di credito d'imposta sarà scomputato da questo contributo aggiuntivo/alternativo;
- ✓ Se il contributo alternativo è inferiore, l'Agenzia delle entrate non darà seguito all'istanza;
- ✓ I ricavi relativi al secondo periodo precedente non devono aver superato i 10 milioni di euro; gli imprenditori agricoli che non hanno ricavi fanno riferimento al volume d'affari di cui alla dichiarazione Iva;
- ✓ Ammontare medio del fatturato mensile del periodo **1° aprile 2020 – 31 marzo 2021** deve essere diminuito di almeno il 30 per cento rispetto al periodo **1° aprile 2019- 31 marzo 2020**

CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI

Possono fruirne

- I soggetti che non hanno beneficiato del contributo sostegni – bis automatico:
 - a) in quanto non hanno presentato istanza al contributo sostegni;
 - b) oppure l'hanno presentata, ma è stata scartata;
 - c) oppure hanno ottenuto e poi riversato interamente il contributo sostegni.
- I soggetti che hanno beneficiato del contributo sostegni bis automatico e che hanno i requisiti per ottenere il contributo relativo alle attività stagionali presentando la relativa istanza: in questo caso il contributo sarà erogato al netto di quanto percepito come contributo automatico

CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI

A chi spetta

Il contributo a fondo perduto Sostegni bis attività stagionali può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, quindi al 26 maggio 2021, e che sono residenti o stabiliti in Italia

CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI


Non possono chiedere il contributo i soggetti che:

- Hanno cessato l'attività e quindi la partita Iva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);
- Hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021

Possono chiedere il contributo anche se hanno attivato la partita Iva dopo il 26 maggio 2021:

- Gli eredi che proseguono l'attività di un soggetto deceduto;
- I soggetti che si sono costituiti a seguito di operazione di trasformazione aziendale (incorporazione, conferimento, trasformazione soggettiva) e che proseguono quindi l'attività svolta dal soggetto confluito.

CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI



Secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 26 maggio 2021

CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI

Limite di ricavi di 10 milioni di euro: condizione di accesso



CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI

Limite di ricavi di 10 milioni di euro: condizione di accesso

Guida Agenzia entrate

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre fare riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l'anno 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all'importo riportato nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.

CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI

Limite di ricavi di 10 milioni di euro: condizione di accesso

Attività agricola

+

attività commerciali o di
lavoro autonomo

Sommatoria volume
d'affari di tutti gli
intercalari Iva periodo
imposta 2019

CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI

Limite di ricavi di 10 milioni di euro: condizione di accesso

Erede che prosegue l'attività di una persona fisica deceduta o operazione straordinaria



Prosecuzione avvenuta nell'anno 2019 (tra il 1° gennaio e il 31 dicembre)



Ricavi e compensi 2019: si fa riferimento a entrambe le dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell'erede o del richiedente e del soggetto confluito

CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI

Limite di ricavi di 10 milioni di euro: condizione di accesso

Erede che prosegue l'attività di una persona fisica deceduta o operazione straordinaria




Prosecuzione avvenuta dopo il 31 dicembre 2019



Ricavi e compensi 2019: si fa riferimento alla posizione del soggetto deceduto o del soggetto confluito


CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI

Riduzione del fatturato



CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI

Riduzione del fatturato



CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI



CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI

Determinazione del fatturato

I soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021 non devono considerare l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell'operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva. In altre parole, in questi casi deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione della partita Iva. A titolo di esempio, quindi, un soggetto che ha attivato la partita Iva il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 con riferimento alle operazioni da giugno 2019 a marzo 2020.

CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI

Riduzione del fatturato



CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI

Attivazione partita Iva	Fatturato e corrispettivi	Numero mesi	Fatturato e corrispettivi	Numero mesi
Fino al 31 marzo 2019	Data operazione tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020	12	Data operazione tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021	12
Tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020	Data operazione tra il primo giorno del mese successivo all'attivazione della partita Iva e il 31 marzo 2020. Nel caso di attivazione a marzo 2020, l'ammontare è zero e il contributo non è spettante, in quanto non si verifica il calo del fatturato tra i due periodi	Mesi a partire da quello successivo all'attivazione della partita Iva	Data operazione tra il 1° aprile 2020 e il 1 marzo 2021	
Esempio: 13 luglio 2019	Data operazione tra il 1° agosto 2019 e il 31 marzo 2020	8		
Tra il 1° aprile 2020 e il 26 maggio 2021	Zero	Zero	Il contributo non è spettante, in quanto non si verifica il calo del fatturato tra i due periodi	

CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI

La misura del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l'analogo importo del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

La percentuale varia a seconda:

- Se il contribuente ha percepito il contributo del decreto Sostegni;
- Della fascia dei ricavi 2019

ATTENZIONE !: non è previsto un contributo minimo

CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI



- ✓ 60% soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
- ✓ 50% soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- ✓ 40% soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- ✓ 30% soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- ✓ 20% soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI

Contributo

Per i soggetti che non hanno beneficiato

Del contributo ex D.L. n. 41/2021

- ✓ 90% soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
- ✓ 70% soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- ✓ 50% soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- ✓ 40% soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- ✓ 30% soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro


CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI

Contributo rinforzato

No 150.000 euro

Accredito o credito d'imposta

CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI



CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONALI: FATTURATO

Nozione non tecnica

Diverso dal volume d'affari

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Modalità di erogazione del contributo

Accredito sul conto
corrente bancario o
postale

- Intestato al beneficiario
- Cointestato se il beneficiario è una persona fisica

Mediante
riconoscimento del
credito d'imposta

- Di pari valore, utilizzabile in compensazione con modello F24
- La scelta è irrevocabile


MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Compensazione credito d'imposta

NO limite 1.500 euro importi iscritti a ruolo scaduti


NO limite 700.000 euro: limite generale compensazioni

No limite 250.000 euro quadro RU modello Redditi



Ammontare annuo massimo dei crediti d'imposta fruibili

INVIO DELL'ISTANZA



Termini invio



5 luglio – 2
settembre
2021

INVIO DELL'ISTANZA

Invio diretto da parte del contribuente

Intermediario abilitato (art. 3 D.P.R. n. 322/1998)

Intermediario delegato all'utilizzo del cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche

INVIO DELL'ISTANZA

Delega all'intermediario

Nel modello codice fiscale dell'intermediario

Non deve essere contrassegnata la casella autodichiarazione

La casella rileva solo per la delega ad hoc

INVIO DELL'ISTANZA

Usuali canali telematico

- Entratel
- Fisconline;
- È possibile inviare con un unico file più istanze

Apposita procedura web

- All'interno del portale «fatture e corrispettivi», nella sezione contributo a Fondo perduto;
- Questo applicativo consente l'invio di una istanza alla volta

INVIO DELL'ISTANZA

Delega ad hoc

In assenza delle deleghe predette, il soggetto richiedente può anche delegare l'intermediario specificatamente per la trasmissione dell'istanza per il contributo a fondo perduto del decreto. In questo caso, l'intermediario, oltre ad indicare il suo codice fiscale, dovrà barrare la casella come dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della specifica delega, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

INVIO DELL'ISTANZA



INVIO DELL'ISTANZA



Omessa presentazione
comunicazione dati
liquidazioni periodiche
1° Trimestre 2021



BLOCCO dell'Istanza
contributo
aggiuntivo/alternativo

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

Esercenti attività d'impresa

Arte o professione

Titolari di reddito agrario


CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

SOGGETTI ESCLUSI

Soggetti con partita Iva non attiva alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni - bis


Enti pubblici ex art. 74 e soggetti ex art. 162
– bis TUIR

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO




CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

Ulteriore condizione



Percentuale pari o superiore a quella stabilita con decreto del MEF

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO



Determinano il reddito catastalmente ... ?

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

RISULTATO **2020** – RISULTATO **2019** = **DIFFERENZA**

- **MENO**

- ✓ Contributo ex art. 25 D.L. 34/2021 (rilancio)
- ✓ Contributo ex artt. 59 e 60 D.L. n. 104/2020 (decreto d'estate)
- ✓ Contributo ex artt. 1, 1 – bis e 1 – ter del D.L. n. 137/2020 (Ristori);
- ✓ Contributo ex art. 2 D.L. n. 172/2020;
- ✓ Contributo ex art 1 D.L. n. 41/2021 (sostegni);
- ✓ Contributo ex art. 1 D.L. Sostegni bis (contributo automatico)

= RISULTATO x % che sarà stabilita con decreto del MEF = **NUOVO CONTRIBUTO**

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

Il nuovo contributo non corrisponde alla perdita !

E' necessaria una «perdita «minima», quindi non inferiore ad una determinata percentuale

Il contributo sarà pari ad una quota percentuale che sarà stabilita con decreto del MEF

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

La perdita deve essere almeno pari
a ...

Al netto degli altri contributi (unica
esclusione il contributo alternativo)

% della differenza

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

Esempio

IMPONIBILE FISCALE 2019	30.000 euro
IMPONIBILE FISCALE 2020	2.000 euro
Differenza risultato economico (A)	28.000 euro
Contributo ex art. 1 D.L. n. 41/2021 (B)	2.000 euro
Contributo ex art. 1 D.L. Sostegni – bis (C)	2.000 euro
DIFFERENZA (A – B – C)	24.000 euro
CONTRIBUTO = DIFFERENZA x % (es. 30%)	7.200 euro

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

Esempio

IMPONIBILE FISCALE 2019	3.000 euro
IMPONIBILE FISCALE 2020	-18.000 euro
Differenza risultato economico (A)	21.000 euro o 3.000 euro ?
Contributo ex art. 1 D.L. n. 41/2021 (B)	2.000 euro
Contributo ex art. 1 D.L. Sostegni – bis (C)	2.000 euro
DIFFERENZA (A – B – C)	17.00 euro o zero ?
CONTRIBUTO = DIFFERENZA x % (es. 30%)	?

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO


Accredito diretto

- Sul conto corrente indicato

Credito d'imposta (scelta irrevocabile)

- Credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate


CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO



TERMINE CONTRARIO ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE


CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

ATTENZIONE !



E' necessario presentare la dichiarazione dei redditi entro il predetto termine del 10 settembre 2021: **diversamente si perde il diritto al contributo**

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

ATTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA SEZIONE 3.1 TEMPORARY FRAMEWORK

Obbligo di presentare apposita autodichiarazione del rispetto dei vincoli generali dettati dalle regole UE sugli aiuti di Stato per non avere «sorpresa», in caso di accumuli tra questi bonifici e altri sostegni pubblici. Si tratta di un obbligo generalizzato, considerano che fra gli aiuti che si cumulano al fondo perduto ci sono ad esempio:

- ✓ Cancellazione del saldo Irap 2019;
- ✓ Cancellazione del 1° acconto Irap 2020;
- ✓ L'esenzione IMU;
- ✓ Esenzione IMU della 1° rata 2021 estesa dalla conversione del decreto sostegni agli operatori con riduzione del fatturato di almeno il 30%;
- ✓ Bonus locazioni per gli immobili commerciali;
- ✓ Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro;
- ✓ etc

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Contrazione dell'attività

- Misurata con la diminuzione del fatturato

Contrazione dell'attività

- Rileva il fatturato medio mensile

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Fatturato annuale

```
graph TD; A[Fatturato annuale] --> B[Fatturato medio mensile]; B --> C[Fatturato medio mensile 2020 < di almeno il 30% del fatturato medio mensile dell'anno 2019];
```

Fatturato medio mensile

Fatturato medio mensile 2020 < di almeno il 30%
del fatturato medio mensile dell'anno 2019

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Momento di effettuazione dell'operazione

- Solitamente coincide con l'esigibilità

Regime Iva di cassa

- Momento di effettuazione dell'operazione non coincide con l'esigibilità

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Regime Iva di cassa

- ✓ Merce consegnata il 10 dicembre 2018;
- ✓ Fattura emessa il 10 dicembre 2018;
- ✓ Incasso ft del 10 gennaio 2019

Momento effettuazione
10 dicembre 2018

Esigibilità 10 gennaio
2019

Fattura concorre al
fatturato 2018 e quindi
non rileva

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Regime Iva di cassa

- ✓ Merce consegnata il 10 dicembre 2018 con DDT
- ✓ Emissione della ft differita il 15 gennaio 2019;
- ✓ Momento di effettuazione dell'operazione 10 dicembre 2018

Momento effettuazione
10 dicembre 2018

Esigibilità 10 dicembre
2018


Fattura concorre al
fatturato 2018 e quindi
non rileva

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Apertura partita Iva a dicembre 2018



```
graph TD; A[Apertura partita Iva a dicembre 2018] --> B[Inizio effettivo attività d'impresa 2019]; B --> C[Il contributo non spetta in ogni caso: necessaria la verifica del fatturato];
```

Inizio effettivo attività d'impresa
2019

Il contributo non spetta in ogni caso:
necessaria la verifica del fatturato

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

NO contributo



stato di emergenza deliberato
al 31 gennaio 2020



Liquidazione già deliberata
prima dello stato di emergenza

SI contributo




Stato di emergenza deliberato
al 31 gennaio 2020




Liquidazione deliberata post 31
gennaio 2020

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Circolare n. 9/E del 2020: Risposta 2.2.5



```
graph TD; A[Circolare n. 9/E del 2020: Risposta 2.2.5] --> B[Fatture di vendita e corrispettivi che concorrono alla liquidazione dei mesi di marzo e aprile 2020]; B --> C[Nel caso di operazioni non assoggettate ad IVA?];
```

Fatture di vendita e corrispettivi che concorrono alla liquidazione dei mesi di marzo e aprile 2020

Nel caso di operazioni non assoggettate ad IVA ?

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Circ. n. 9/E del 2020 – Risposta 2.2.5

Operazioni eseguite nei mesi di ... e fatturate o certificate che, conseguentemente hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di ... e del mese di ... del 2020, rispetto ai corrispondenti periodi dell'anno precedente, **cui vanno «sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.**

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Concorrono alla formazione del fatturato

- Compensi (fatturati) professionali imponibili o esenti;
- Ricavi (fatturati) imponibili, non imponibili o esenti;
- Compensi o ricavi professionali fuori campo Iva per carenza del requisito della territorialità;
- Operazioni non soggette ad Iva ?
- Cessioni di beni ammortizzabili;
- Addebito di costi ad altro professionista (condivisione dello sede dello studio);
- Passaggi interni di beni e servizi (separazione della contabilità)

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Concorrono alla formazione del fatturato



Circ. 22/E del 2020: risposta 4.3

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Non concorrono alla formazione del fatturato

- Note debito di spese escluse dal computo della base imponibile Iva ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972;
- Fatture recanti l'indicazione di spese escluse dal computo della base imponibile ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972;
- Fatture di acquisto registrate nel libro delle vendite in reverse charge

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Operazioni escluse ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972

- Comunicato stampa di Assosoftware del 26 giugno 2020

Secondo assosoftware devono essere considerati i corrispettivi fuori campo

- Le spese escluse ex art. 15 non hanno natura di corrispettivi


Soluzione non condivisibile

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



Le anticipazioni ex art. 15 devono essere escluse dal fatturato

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E




Esercizio
rivalsa Iva

Esclusione

Circolare n.
15/E del 2020

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Confronto fatturato 2019 con 2020



```
graph TD; A[Confronto fatturato 2019 con 2020] --> B[Zero con zero]; B --> C[No contrazione attività – No minimo]; C --> D[Il software non consente la compilazione della domanda];
```

Zero con zero

No contrazione attività – No minimo

Il software non consente la compilazione della domanda

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E


Ricavi 2019

- Al netto del prezzo corrisposto al fornitore: senza le accise


Fatturato + corrispettivi che hanno concorso alle liquidazioni periodiche al netto dell'Iva

- Attenzione ! I corrispettivi sono comprensivi delle accise

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



DM n. 340/1999: l'operazione si considera effettuata nel mese di gennaio 2021, quindi non rileva ai fini del confronto

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Liquidazione Iva per cassa

Rileva la data della fattura: esempio 10 aprile 2020
(anche se la fattura non incassata viene sottratta)
per il calcolo dell'Iva a debito

Se la fattura viene incassata a gennaio 2021:
aumenta il debito di gennaio 2021 (ha concorso al
fatturato dell'anno 2020)

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

DM 31/10/1974

- Avvocati, Commercialisti e Notai

Fondo spese

- Fatturazione entro 60 giorni: rileva la data fattura (momento di effettuazione dell'operazione)

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E


Determinazione del fatturato



LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Determinazione del fatturato

Decesso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020



Fatturato e corrispettivi 2019/2020

Determinazioni considerando le posizioni dei due soggetti (de cuius e chi ha proseguito)

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Corrispettivi senza ventilazione

- Al netto dell'Iva

Corrispettivi con ventilazione

- E' possibile considerare i corrispettivi al lordo dell'Iva

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E


Ventilazione
corrispettivi

Se il computo è
difficoltoso:
corrispettivi lordi

In alternativa
posso considerare
i corrispettivi netti

Dati desunti dalla dichiarazione annuale Iva 2021 e 2020 opportunamente rettificati

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



Questa definizione è la «bussola» per individuare le somme fatturate da escludere

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Assegnazione immobili ai soci di una società



Distribuzione di utili in natura



Operazioni escluse dal fatturato anche se è stata emessa la fattura

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Estromissione immobili imprenditore individuale

- Componente reddituale rilevante: se emessa la fattura assume rilevanza

Estromissione immobili imprenditore individuale

- Componente reddituale, ma se l'operazione è FCI e non si emette la fattura l'operazione è irrilevante

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Cessioni immobili
strumentali A/10 di un
professionista

Acquisto prima del
triennio 2007/2009

Plusvalenza irrilevante
anche se è emessa la
fattura non concorre
al fatturato

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Indennità di maternità

- Non costituisce un componente rilevante ai fini del reddito di lavoro autonomo

Indennità di maternità con fatturazione facoltativa

- Non concorre alla determinazione del fatturato

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



Ribaltamento
costi su altro
professionista

Detrazione del
costo ribaltato

Rettifica in diminuzione del costo e quindi concorre alla determinazione del fatturato

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E

Contribuenti forfetari

Documentazione conservata
ai fini della verifica del
superamento della soglia
massima prevista per il
regime forfetario

Fatturazione beni
strumentali: non rileva

I diritti di autore «attratti» ?

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E


Contribuenti forfetari

```
graph TD; A[Contribuenti forfetari] --> B[Rileva la data di effettuazione dell'operazione, es la data della fattura]; B --> C[Irrilevante l'incasso della prestazione];
```


Rileva la data di effettuazione dell'operazione, es la data della fattura

Irrilevante l'incasso della prestazione

LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



LA NOZIONE DI FATTURATO: LA CIRCOLARE 5/E



Quadro RS Redditi e quadro IS Irap



Nessuna sanzione

Quadro RS Redditi e quadro IS Irap

Omessa compilazione quadro RS e IS Irap




«aiuto di Stato» illegittimo




Restituzione «aiuto»

Quadro RS Redditi e quadro IS Irap



Quadro RS Redditi e quadro IS Irap



Quadro RS Redditi e quadro IS Irap

Contributo a fondo perduto

- Quadro RS401

Risparmio Irap

- Quadro IS: minore Irap (aliquota Irap x contributo a fondo perduto) ?